

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Il 5/05/2014 ha stipulato con l'intermediario il contratto di prestito con delegazione di pagamento n. ***544, estinto anticipatamente nel dicembre 2018.
- In sede di estinzione anticipata non ha ottenuto il rimborso di tutti gli oneri non goduti che le spettavano.
- Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, parte ricorrente ha presentato ricorso chiedendo il rimborso di complessivi € 1.689,33, calcolati con il criterio pro rata, a titolo di oneri contrattuali non maturati, oltre gli interessi legali dal reclamo al saldo e le spese del ricorso.

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Preliminarmente esclude l'applicabilità alla fattispecie della sentenza "Lexitor".
- Eccepisce che il modulo del contratto oggetto di ricorso è stato costantemente considerato dall'ABF come conforme alla legge, con riconoscimento del carattere *up front* delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni all'intermediario del credito.
- Afferma la correttezza dei rimborsi già effettuati in sede di estinzione anticipata, non residuando altre somme suscettibili di restituzione.
- Per quanto riguarda gli oneri assicurativi, relativamente al premio impiego ha già provveduto a rimborsare quanto dovuto secondo quanto comunicato dalla compagnia assicuratrice in base alle previsioni delle Condizioni Generali di Assicurazione, *ex ante* portate a conoscenza della ricorrente e da questa regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alle predette polizze. Relativamente al premio vita, il rimborso è stato effettuato secondo il criterio *pro rata temporis* per l'importo complessivo di € 117,22.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Del pari, va rigettata la domanda di rimborso delle spese per assistenza difensiva. In base all'attuale orientamento, affinché tale domanda - di per sé incompatibile con le Disposizioni sul funzionamento dell'ABF e con la natura del relativo procedimento - possa trovare accoglimento in via di assoluta eccezione, occorre necessariamente che *“sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo”*. Tale dimostrazione, nel caso di specie, è assente.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata degli oneri corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto (o con delegazione di pagamento), a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Secondo il primo consolidato orientamento dell'ABF in materia, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 10035/2011 e 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-*sexies* TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e Ivass del 26 agosto 2015). Sulla base di tale orientamento:

1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*);

2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo il quale, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;

3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue, oppure secondo quanto precisato dal Collegio di coordinamento (n. 10003/2016);

4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22,



comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012). Principio su cui il Collegio coordinamento si è già ampiamente pronunciato (tra le altre, decisioni n. 10035/2016, 6167/2014).

Anche riguardo ai costi assicurativi è pacifico che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l'intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante) (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10035/2016 e n. 6167/2014), pur se sussiste ancora incertezza circa i criteri da seguire per la quantificazione dell'importo da rimborsare e, più in particolare, circa la valutazione di conformità delle previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (e richiamate dal contratto di finanziamento) alle disposizioni normative di riferimento (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater* e *quinquies*, d.l. n. 179/2012), ferma restando la necessità che il criterio di calcolo sia comunque chiarito *ex ante* (decisione n. 6167/2014). Le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata sono da considerarsi inefficaci, in quanto l'obbligo di restituzione trova fondamento in una norma derogabile soltanto a favore del cliente ex art. 127, comma 1, tub (decisione n. 7909/2014, n. 2375/2013).

Nella decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto che ha in parte cambiato l'orientamento sopra illustrato a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea (caso Lexitor), immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi: l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi dunque i costi *up front*.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continua ad applicarsi l'orientamento consolidato dell'ABF.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio di Coordinamento argomenta per tale fattispecie, che non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità ai sensi dell'art. 1374 c.c. per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125-*sexies* TUB, con riguardo ai costi *up front*. Effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. In proposito, il Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (quindi relativamente proporzionale) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.



Nel merito della presente vicenda, il Collegio rileva dal conteggio estintivo in atti che il prestito è stato estinto dopo n. 54 rate scadute delle 120 complessive, con decorrenza dal 31/12/2018.

Dal contratto, sottoscritto il 5/05/2014, emerge l'intervento in sede di stipula di un soggetto qualificato nel SECCI quale intermediario finanziario che vi ha apposto il timbro e la firma. Detto soggetto, diversamente da quanto riportato nel SECCI, non risulta essere mai stato iscritto all'elenco degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB tenuto dalla Banca d'Italia; nel timbro indicato nel SECCI e in contratto non è riportata l'eventuale appartenenza all'elenco degli agenti in attività finanziaria/mediatori. Pertanto, è per lo meno incerta e non supportata da evidenze probatorie la riconducibilità del soggetto intervento alla categoria degli intermediari del credito. In proposito, l'intermediario nelle controdeduzioni afferma che nel processo di vendita del prodotto possono intervenire agenti in attività finanziaria ed intermediari ex art. 106 TUB (anche attraverso una rete di agenzie e/o mediatori creditizi); in merito al soggetto concretamente intervenuto nel contratto in esame sostiene che si tratta di un agente in attività finanziaria regolarmente iscritto all'OAM al momento del collocamento, come esplicitato dal SECCI e risultante dal timbro. Diversamente da quanto affermato nelle controdeduzioni, in base alle evidenze documentali si desume che nel modulo SECCI il soggetto intervenuto non è qualificato come agente in attività finanziaria (è invece qualificato come intermediario finanziario ex art. 106 TUB) e tale asserita qualificazione non emerge neppure dal timbro dello stesso riportato nel SECCI o in contratto. Come noto, l'elenco OAM dà evidenza solo delle cancellazioni a seguito di provvedimento disciplinare e non anche delle cancellazioni a richiesta dell'interessato; non è pertanto possibile riscontrare la circostanza asserita dell'iscrizione alla data di stipula del contratto nell'elenco degli agenti in attività finanziaria.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Provvigione dell'intermediario va qualificata quale onere *recurring* in considerazione dell'incertezza circa la natura di intermediario del credito del soggetto intervenuto che non risulta essere mai stato iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (come indicato nel SECCI) e che non espone nel timbro l'indicazione di iscrizione all'elenco degli agenti in attività finanziaria; infatti la qualificazione come intermediario è il presupposto della remunerazione sub c) trattandosi di "provvigioni all'intermediario del credito".

Riguardo agli oneri assicurativi, l'intermediario afferma, allegando il relativo documento, che i premi non goduti sono già stati rimborsati tramite assegno circolare. L'importo indicato appare risultante dalla somma di € 117,22 determinati in base al criterio *pro rata* del premio vita con € 28,32 riferiti al premio impiego non goduto calcolati secondo le condizioni contrattuali di assicurazione. Il ricorrente conferma i rimborsi degli oneri assicurativi. La documentazione trasmessa dall'intermediario è costituita dal fascicolo informativo della polizza impiego, contenente le Condizioni di Assicurazione che prevedono all'art. 11 le condizioni da applicare in caso di estinzione anticipata alternative al *pro rata temporis*, e il modulo di adesione alla polizza impiego, sottoscritto dalla ricorrente in data coerente con quella del contratto di finanziamento e contenenti la dichiarazione di ricezione ed accettazione del fascicolo informativo. L'intermediario versa altresì lo scambio di *email* con la Compagnia di Assicurazione riguardo al rimborso del premio impiego. Secondo i più recenti orientamenti condivisi, "*con riguardo al rimborso dei premi assicurativi, si applicano le condizioni polizza richiamate nel contratto di finanziamento, in quanto tali condizioni indicano il criterio di rimborso*", come nel caso di specie.

Quanto alla qualificazione degli oneri contrattuali, secondo gli orientamenti dei Collegi la Commissione mandataria per il perfezionamento del contratto sub a) è un costo *up front*, mentre la commissione mandataria per la gestione del contratto sub b) è di tipo *recurring*,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

come pure la Commissione per l'intermediario per le ragioni sopra esposte. La Commissione per il premio vita è da rimborsare secondo il criterio pro rata, mentre quello impiego secondo il criterio contrattuale.

In applicazione di quanto sopra illustrato e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute, risulta che alla parte ricorrente è dovuta la somma di € 1.457,00. Detto importo è inferiore a quello richiesto in quanto la ricorrente applica il criterio *recurring* a tutti gli oneri.

Quanto agli interessi legali, è orientamento del Collegio riconoscere la loro corresponsione dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di coordinamento, n. 5304/2013).

La domanda di refusione delle spese legali deve essere respinta in quanto queste non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato, considerata la natura non complessa del ricorso *de quo* (Collegio di Coordinamento, n. 3498/2012).

Pertanto, il Collegio ritiene di dover accogliere parzialmente il ricorso e di riconoscere alla ricorrente il diritto alla restituzione di € 1.457,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.457,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA